



Convenzione

tra

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

e

l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

**per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per
l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile**

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale



- l'art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti Contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

² Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



Considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:
 1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;
- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

stipulano

la seguente convenzione.



Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 220 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) sono iscritti al corso di laurea triennale della classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁵ denominato "Economia e gestione delle imprese" attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;

b) acquisiscano nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Dott. Claudio Pallotta - Consigliere con delega alla tenuta del Registro del Tirocinio -, quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

⁵ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di crediti formativi universitari pari a quanto indicato per le attività di tirocinio nell'ordinamento didattico del Corso di Studi e comunque non superiore a 9 CFU a condizione che:

- a) *ex ante* sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
- c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁶ all'esito del corso di studi denominato "Economia e gestione delle imprese" realizzato sulla base della convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 7.

Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 290 nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

⁶ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



- a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁷ o nella classe L33 - Scienze economiche⁸, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
- b) sono iscritti al corso di laurea magistrale della classe LM 77 – Scienze economico aziendali⁹ denominato "Gestione di impresa e tecnologie digitali", attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero se in possesso di altra laurea triennale abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
- d) acquisiscano nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 18 crediti

Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1;

2. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

⁷ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁸ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Dott. Claudio Pallotta - Consigliere con delega alla tenuta del Registro del Tirocinio -, quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di crediti formativi universitari pari a quanto indicato per le attività di tirocinio curriculare nell'ordinamento didattico del Corso di Studi e comunque non superiore a 12 CFU a condizione che:

- a) *ex ante* sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
- c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali¹⁰ all'esito del corso di studi denominato "Gestione di impresa e tecnologie digitali" realizzato sulla base della convenzione siglata fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 3, commi da 1 a 7.

¹⁰ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



Articolo 5 – Disposizioni finali e revisione periodica della convenzione

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla convenzione quadro dell'ottobre 2014, sottoscritta fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed alla normativa vigente.

La presente convenzione sarà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo.

Roma, 8 APRILE 2015

Il Rettore della Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO

Prof.ssa Maria Amata Garito

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

Dott. Mario Civetta